

# **TI\_GERICHTE 80.2016.255 vom 31. August 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2016.255](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.255)

FR: TI\_GERICHTE 80.2016.255 du 31 août 2016

IT: TI\_GERICHTE 80.2016.255 del 31 agosto 2016

## **Regeste**

Condono: presupposti, stato di bisogno, disoccupato che contrae debiti e sostiene spese importanti, soprattutto per automobile e telefono

## **Erwägungen**

### **E. 1**

RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l'Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall'art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).

### **E. 1.1**

A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell'imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell'imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell'imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l'esame di (tutte) le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell'Ordinanza sul condono d'imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell'ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell'imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) ( Vorpe , Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

### **E. 1.2**

La domanda tesa al condono del debito d'imposta per i periodi fiscali 2012–2014 è stata presentata all'autorità preposta dopo il 1.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l'art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).

### **E. 1.3**

L'autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.

#### **E. 1.4**

Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall'art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

#### **E. 2.1**

Nelle proprie osservazioni l'UEC ha chiesto in via principale di giudicare irricevibile il ricorso per tardività. In particolare l'autorità sostiene come l'avv. RA 1 si sarebbe, in sede di reclamo, dichiarato legittimato ad agire per conto di RI 1, rilevando come la procura fosse a disposizione. Il 26.7.2016, l'UEC avrebbe richiesto al legale di voler presentare la procura, per via telefonica. In tale occasione, l'avvocato avrebbe informato l'UEC che la stessa non era stata ancora formalizzata, motivo per cui l'autorità avrebbe potuto direttamente rivolgersi al reclamante. Con scritto 27.7.2016 l'UEC si rivolgeva direttamente a RI 1 per ottenere informazioni necessarie a completare gli accertamenti. In calce a tale atto si leggeva: " Il 26 luglio 2016 abbiamo contattato l'avv. RA 1 chiedendo la produzione della procura. Lo stesso ci ha informato che la stessa non era stata ancora formalizzata per cui ci autorizzava a chiedere direttamente a lei i documenti mancanti". Con e-mail 11.8.2016 RI 1 informava la funzionaria dell'UEC che avrebbe ricevuto per posta l'indomani i documenti richiesti. Nella e-mail, il contribuente specificava: "L'avvocato RA 1 mi legge in copia in quanto è assente". Con e-mail 21.8.2016 – anch'essa inserita agli atti – del contribuente all'UEC (trasmessa in copia per conoscenza anche al suo patrocinatore), questi indicava: "Per eventuali informazioni che ti dovessero necessitare puoi contattare l'avv. RA 1 che mi legge in copia". La decisione su reclamo 31.8.2016 è stata inviata unicamente a RI 1.

#### **E. 2.2**

L'art. 190 cpv. 1 LT prevede – per la rappresentanza contrattuale – che è ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civili. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (di egual tenore l'art. 117 cpv. 2 LIFD). La prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione alle autorità fiscali spetta al contribuente. L'autorità può anche esigere dal mandatario che giustifichi i suoi poteri tramite procura scritta, la cui assenza, in caso di procedura contenziosa, non può costituire un motivo d'irricevibilità sotto pena di formalismo eccessivo. Un termine supplementare può infatti essere assegnato da parte dell'autorità affinché la procura possa essere prodotta. Se tale vizio non viene riparato entro il termine assegnato, può essere pronunciata l'irricevibilità (sentenze TF 2C\_55/2014 e 2C\_56/2014 del 6.6.2014). In assenza di procura scritta, si può ad ogni modo ammettere l'esistenza di un rapporto di rappresentanza se si può comunque desumere dalle circostanze che il contribuente ha manifestato senza alcuna ambiguità la volontà di conferire i suoi poteri di rappresentanza ad un terzo (Arch. 67, 391 = RDAF 1999 II 440, 443).

#### **E. 2.3**

Dagli atti appare chiaro che RI 1 abbia affidato mandato di rappresentanza all'avv. RA 1 per la procedura di condono. Ciò si evince dalle e-mail del contribuente all'UEC in risposta alla richiesta di ulteriori informazioni per procedere all'evasione dell'istanza di condono. Le e-mail sono sempre state trasmesse in copia per conoscenza anche all'avv. RA 1. Con

e-mail del 21.8.2016 veniva inoltre espressamente indicato che per ulteriori indicazioni l'autorità avrebbe potuto rivolgersi al di lui patrocinatore. Non emerge dagli atti che l'UEC abbia assegnato un ulteriore termine per la presentazione di una procura, sotto comminatoria d'irricevibilità del gravame. Mal si comprende, in queste circostanze, i motivi per i quali l'UEC abbia notificato la decisione a RI 1, anziché al suo rappresentante.

#### **E. 2.4**

Stando così le cose, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile per il fatto che sarebbe stato interposto dopo la scadenza del termine. Quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono infatti essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato. L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. p. es. Masméjan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], *Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct*, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296). Per economia di giudizio, si rinuncia ad esigere dall'autorità di tassazione che intraprenda una nuova notificazione della decisione su reclamo alla rappresentante contrattuale del contribuente. La Camera entra infatti nel merito del ricorso di quest'ultimo, come se fosse stato interposto nei termini legali.

#### **E. 3.1**

Secondo l'art. 246 LT, di uguale tenore dell'art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, *Der Untergang der Steuerforderung*, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l'estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l'istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l'esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell'11 marzo 2009).

#### **E. 3.2**

Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l'art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l'eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, *Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale*, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi: · l'esistenza di una situazione di bisogno e; · conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale. Tali concetti sono precisati sia dall'Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal 1.1.2016, RU 2015 9), cui rinvia anche l'art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese

(RLT).

### **E. 3.3**

Nel caso in esame l'istanza di condono è stata presentata unicamente per l'imposta cantonale e comunale 2012-2014. In questa decisione si farà comunque riferimento al diritto federale, ritenuto come l'art. 22 cpv. 2 RLT stabilisce che anche per quanto attiene alle decisioni di condono per ciò che attiene alle imposte cantonali vanno applicati per analogia i criteri contenuti nelle normative federali.

#### **E. 4.1.1**

Come già ricordato, per l'art. 167 cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell'art. 167 stabilisce che il condono dell'imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

#### **E. 4.1.2**

L'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD): · quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o · quando l'intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b). Secondo il capoverso 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

#### **E. 4.2**

L'art. 3 dell'Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva). In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza): · un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3). · un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b). Il capoverso 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l'autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e i posti di lavoro. Secondo il capoverso 3

dell'art. 3 dell'Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all'atto della tassazione o del calcolo dell'imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

#### **E. 4.3.1**

L'art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego. Il condono dell'imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente: a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione; b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi; c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi; d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente; e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

#### **E. 4.3.2**

In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D\_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.). Con l'enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell'imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell'imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all'interesse generale, per esempio favorendo uno o l'altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell'imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

#### **E. 4.4**

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d'esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l'una dall'altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1º giugno 2010).

#### **E. 4.5**

Secondo l'art. 10 dell'Ordinanza (RS 642.121) l'autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare: a. dell'intera situazione economica del

richiedente al momento della decisione; b. dell'evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda; c. delle prospettive economiche del richiedente; nonché d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

### **E. 5.1**

Come visto, il ricorrente ritiene di essere in stato di bisogno e che il dovuto d'imposta arretrato, ossia l'importo di complessivi fr 11'429.-, sia sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

### **E. 5.2.1**

Dati alla mano si può evincere come il ricorrente, dal 1.9.2015 sia stato assunto a tempo pieno presso la "\_\_\_\_\_ con uno stipendio lordo di fr. 5'000.- mensili (per 13 mensilità). Oggettivamente da tale periodo egli ha potuto consolidare in maniera positiva la sua situazione economica, contraddistinta in precedenza da periodi di precarietà e dalla disoccupazione.

### **E. 5.2.2**

Il periodo di disoccupazione è durato dal 1°.1.2014 al 31.8.2015. Proprio in questo lasso di tempo, che a dire del contribuente gli avrebbe cagionato un'importante perdita finanziaria, egli ha sottoscritto un contratto di leasing con la \_\_\_\_\_ per un veicolo di occasione \_\_\_\_\_ del valore di acquisto in contanti di fr. 36'500.- (1.a entrata in circolazione il 2.2011 e con prezzo di listino di fr. 69'400.-). Il contratto di leasing, della durata di 60 mesi (ben 5 anni), prevede un canone mensile di fr. 478.25 ed una cauzione iniziale di fr. 478.25. A tale costo mensile vanno anche aggiunte, come indicato dallo stesso ricorrente l'assicurazione auto casco totale, per un importo di fr. 155.- mensili, nonché la tassa di circolazione di fr. 55.- mensili. I costi dell'autovettura sono stati stimati da RI 1 (ivi compresa la benzina per recarsi al posto di lavoro a \_\_\_\_\_) in fr. 974.-.

### **E. 5.2.3**

Come correttamente rilevato dall'UEC il ricorrente ha anche provveduto a saldare, il 5.7.2016, un debito contratto nei confronti di \_\_\_\_\_ che inizialmente era di fr. 6'302.60 e che poi è stato contenuto in via transattiva a fr. 4'500.- ai quali si vanno ad aggiungere i fr. 1'080.- versati il 15.4.2016 all'avv \_\_\_\_\_ che lo ha assistito (e che ha applicato un 30% di sconto sulla nota d'onorario). Il ricorrente avrebbe inoltre debiti privati per oltre fr. 15'000.- [\_\_\_\_\_ per fr. 2'942.95; \_\_\_\_\_ per fr. 3'547.35; Studio legale \_\_\_\_\_ per fr. 7'598.85; avv \_\_\_\_\_ per la pratica del condono, fr. 3'900.-, v. ricorso p. 6-8].

### **E. 5.2.4**

Ora, dalla lista delle uscite compilata dal contribuente emergono quali importanti costi mensili fr. 974.- per l'autovettura, fr. 275.- per telefono, TV internet ed anche fr. 300.- relativi al pagamento mensile dei debiti privati. Già solo sommando i costi di automobile e del telefono, TV, internet si arriva ad un importo di fr. 1'249.- mensili, non giustificato dalla situazione finanziaria concreta del contribuente. Se è vero che tra il 2014 ed il 2015 il ricorrente ha percepito un'indennità di disoccupazione, nondimeno lo stesso ha provveduto – con il suo comportamento – ad incrementare la sua situazione debitoria sottoscrivendo un contratto di leasing per un'autovettura, molto oneroso e non consono alla sua decisamente precaria situazione finanziaria. Lo stesso dicasi per il contratto di telefonia, internet, TV, il cui importo mensile di fr. 275.- appare spropositato. Se RI 1 avesse fatto un minimo sforzo

per contenere le spese per l'automobile e per il telefono (e internet e TV), egli avrebbe sicuramente ottimizzato le sue uscite mensili, riuscendo in tal modo ad accantonare un importo sufficiente per far fronte ai debiti da lui contratti con l'erario, anche eventualmente chiedendo un pagamento dilazionato del debito d'imposta.

#### **E. 5.2.5**

Ne consegue che, visti i motivi sopra esposti, non si può ritenere che RI 1 sia una persona fisica caduta nel bisogno ai sensi dell'art. 167 cpv. 1 LIFD: le sue risorse finanziarie, se gestite altrimenti, gli avrebbero permesso di far fronte, anche con pagamenti dilazionati, alla corresponsione dell'intero debito d'imposta. Ciò anche alla luce della sua attuale condizione lavorativa: egli percepisce dal 1.9.2015 un salario lordo mensile di fr. 5'000.-, non ha oneri di mantenimento verso terzi ed è oltretutto proprietario di immobili. A titolo abbondanziale va anche rilevato come, anche se si volesse ritenere RI 1 persona fisica caduta nel bisogno, nondimeno troverebbero applicazione al caso concreto l'art 167a lit. b LIFD, secondo cui il condono dell'imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi, ed anche 167a lit. d LIFD, secondo cui il condono dell'imposta può essere negato se il contribuente ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente (cfr. anche art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta).

#### **E. 5.2.6**

In casu il ricorrente ha sia privilegiato alcuni creditori per rapporto all'erario (v. per esempio onorario avv. \_\_\_\_\_ e fattura \_\_\_\_\_) sia incrementato la sua posizione debitoria (v. sottoscrizione di un leasing di elevato tenore per un'automobile eccessivamente cara per rapporto alla sua situazione finanziaria, v. abbonamento TV, ...), pregiudicando da sé la propria situazione economica.

#### **E. 5.2.7**

Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, conducono questa Camera a negare il condono d'imposta richiesto per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 e a confermare la decisione impugnata. Decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d'esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

#### **E. 6.1**

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito d'imposta.

#### **E. 6.2**

Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d'imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l'art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o

dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe , op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di "caso particolarmente importante" p. 521 ed anche Messaggio condono dell'imposta, p. 7248). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 167g cpv. 4 LIFD, 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 300.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF). 4. Intimazione a: - (per sé e per RI 1); -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.